

*di Carla Chiappini**

Ristretti Orizzonti, 26 gennaio 2021

Sabato mattina con grande interesse ho seguito un evento organizzato dal professor Giovanni Fiandaca, Garante dei diritti delle persone private della libertà della regione Sicilia per presentare due testi di recente pubblicazione rispettivamente di Luigi Pagano e Giacinto Siciliano; due direttori di carcere, l'uno in pensione e l'altro attualmente direttore della Casa Circondariale "San Vittore" di Milano.

Una serie di interventi di taglio giuridico - se si esclude il contributo di Ornella Favero, fondatrice di Ristretti Orizzonti e presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia - con tanti spunti interessanti e la piacevole sorpresa di sentire finalmente riesumare il sostantivo "rieducazione" con un richiamo del professor Fiandaca ai colleghi penalisti che sembrano aver perso fiducia nelle attività volte alla responsabilizzazione e alla rieducazione della persona condannata. Di qui la sollecitazione a porre maggiore attenzione al tema. Oltre a una notazione a mio avviso molto pertinente rispetto alle "misure di comunità" a cui spesso - sostiene lo stesso professor Fiandaca - viene attribuito un valore educativo tout court, come se scontare una sanzione fuori dalle mura del carcere fosse già di per sé una garanzia di responsabilizzazione. Senza alcun contenuto pedagogico, senza alcuna riflessione, contando solo sull'aria aperta e una certa dose di controlli.

La questione, però, a mio avviso è un'altra.

La giurisprudenza non ha alcuna competenza pedagogica; molto semplicemente non ha titolo

per occuparsi di rieducazione, non ha il linguaggio dell'educazione degli adulti, né gli studi e tanto meno l'esperienza. Probabilmente molti giudici, avvocati ma finanche i notai hanno acquisito una profonda conoscenza del genere umano come d'altronde tanti altri professionisti che si relazionano con le persone ma questo, evidentemente, non garantisce la capacità di costruire validi percorsi pedagogici. E la pedagogia, a sua volta, non deve e non può essere l'ancella della giurisprudenza. Sono due differenti discipline di pari dignità che, almeno nell'ambito dell'esecuzione penale, dovrebbero imparare a confrontarsi, integrando le proprie differenti culture e i propri differenti linguaggi. Non v'è dubbio che termini come rimpianto, rimorso, colpa, cambiamento siano di vitale importanza in un serio movimento riflessivo ma è altrettanto certo che non si studino nei codici e nelle leggi. Più facilmente, magari, sui testi di filosofia o di psicologia ma non credo proprio che abbiano molto a che fare con il diritto.

La stessa scelta di ibridare e impoverire la figura dell'educatore in carcere chiamandolo funzionario giuridico - pedagogico (dove comunque la competenza giuridica precede quella pedagogica) non ha sicuramente giovato alla funzione educativa, scoraggiando tra l'altro tanti giovani laureati in Scienze dell'educazione che si sono trovati davanti a un concorso con la parte di pedagogia ridotta al minimo necessario. Oltre a disorientare molti professionisti già impegnati negli istituti di pena che faticano evidentemente a incarnare un ruolo così poco chiaro e troppo spesso sottovalutato, quasi siano portatori di competenze accessorie o residuali.

Credo che questo impoverimento della funzione rieducativa della pena, questa sfiducia nella possibilità di una riflessione e di un cambiamento sia un tema da porre all'attenzione di chi dirige non solo l'esecuzione penale in carcere ma anche tutte le sanzioni di comunità. Mentre ci si occupa giustamente di edilizia penitenziaria e - ancor più giustamente - di misure deflative non si dovrebbe scordare il senso profondo della pena per non correre il rischio di ridurla a mero castigo o addirittura a una sorta di vendetta sociale. A discapito di quell'articolo 27 di così ampio respiro.

*Redazione Ristretti Parma